

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE CALABRIA PROVINCIA DI COSENZA
COMUNE DI BELMONTE CALABRO

Via M. Bianchi, 7 CAP 87033 - Tel. 0982/400207 - Fax 0982/400608 - C.F. 86000310788
<http://www.comunedibelmontecalabro.cs.it/>
PEC: comune.belmontecalabrocs@anutel.it

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 14

DEL 08.05.2021

OGGETTO: CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - CANONE PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI - CANONE "MERCATI" APPROVAZIONE TARIFFE - APPROVAZIONE TARIFFE E COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI - ANNO 2021

L'anno duemilaventuno, il giorno **otto** del mese di **maggio**, alle ore 19.00, i.p. nella sala delle adunanze del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con appositi avvisi recapitati nei modi e termini di legge e regolamento, in **sessione ordinaria** di **prima convocazione**. La seduta è **pubblica**.

Alla discussione del punto all'odg risultano presenti/assenti i seguenti Signori Consiglieri:

N.O RD.	COGNOME E NOME		CARICA	PRES ENTE	ASSE NTE
1	BRUNO	FRANCESCO	<i>Sindaco - Presidente</i>	X	
2	RUNCO	NELSON	<i>Consigliere</i>	X	
3	CARNEVALE	DANIELE	<i>Consigliere</i>	X	
4	CURCIO	FRANCESCA	<i>Consigliere</i>	X	
5	PROVENZANO	LUIGI	<i>Consigliere</i>		X
6	BRUSCO	GIULIO	<i>Consigliere</i>	X	
7	ARLIA	GIOVANNI	<i>Consigliere</i>	X	
8	STANCATO	RAFFAELE	<i>Consigliere</i>	X	
9	PELLEGRINO	GIANCARLO	<i>Consigliere</i>	X	
10	SURIANO	OLINDA	<i>Consigliere</i>	X	
11	FURGIUELE	ALESSIO	<i>Consigliere</i>		X

Risultano giustificati i consiglieri: Provenzano Luigi

CONSIGLIERI ASSEGNATI	CONSIGLIERI IN CARICA	CONSIGLIERI PRESENTI	CONSIGLIERI ASSENTI
11	11	9	02

Presiede l'adunanza il **Sindaco** dott. **Francesco Bruno**.

Partecipa il **Segretario Comunale** dr.ssa Ida Bruno

Il sindaco annuncia e illustra l'argomento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 in particolare:

- il **comma 816** a mente del quale “... A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai Comuni, dalle Province e dalle Città Metropolitane, di seguito denominati «Enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei Comuni e delle Province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi...”;

- il **comma 837** a mente del quale “... A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'[articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997](#), il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'[articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](#) ...”;

- il **comma 838** a mente del quale “... Il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del [decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507](#), il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai [commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#) ...”;

Richiamate allora:

- la deliberazione del Consiglio Comunale **n. 13** del 08.05.2021 con la quale è stato istituito e approvato il Regolamento “CANONE UNICO PATRIMONIALE”;

Considerato che l'art. 1, comma 817, della Legge 27 dicembre 2020, n. 160 dispone che *"... Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe ..."*;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 819, della Legge 27 dicembre 2019, il presupposto del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è:

a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;

b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;

Considerati, inoltre, i distinti coordinati disposti di cui all'art. 1, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 di cui:

- al **comma 826** e al **comma 827** che disciplinano, articolandole per differenti classi demografiche e con riferimento alle ipotesi di cui al comma 819, rispettivamente la tariffa standard annua, applicabile nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per l'intero anno solare e la tariffa standard giornaliera, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per un periodo inferiore all'anno solare, dando atto che le stesse sono modificabile per perseguire le finalità di cui al comma 817;
- e altresì al **comma 841** e al **comma 842** che disciplinano, articolandole per differenti classi demografiche e con riferimento alla fattispecie di cui al comma 837, rispettivamente, la tariffa di base annuale per le occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare, e alla tariffa di base giornaliera per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare;

Ritenuto necessario procedere per l'anno 2021 alla determinazione delle tariffe e dei coefficienti moltiplicatori, riportati nel prospetto di cui all'**Allegato A)** che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Dato inoltre atto che dall'applicazione delle tariffe, al netto delle riduzioni ed esenzioni previste dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nonché dalla disciplinare regolamentare di cui alla **deliberazione/alle deliberazioni in premessa**, viene assicurato un gettito almeno pari a quello conseguito dai tributi/entrate/canoni che sono sostituiti dal presente canone;

Visti:

- l'art. 53, comma 16 della legge 23/11/2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28/12/2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del d.lgs. 28/09/1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art. 1, comma 169 della legge 27/12/2006, n. 296, il quale dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;
- l'art. 106, comma 3-bis del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 il quale prevede il differimento per la deliberazione del bilancio di previsione 2021 al 31/01/2021;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021 con cui è stato disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2021;
- l'art. 30, c. 4, D.L. 22 marzo 2021, n. 41 che dispone: *"4. Per l'esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è ulteriormente differito al 30 aprile 2021. Fino al termine di cui al primo periodo è autorizzato l'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo n. 267 del 2000."*

Richiamati inoltre:

- l'art. 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che *"... a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano Pag. 4 di 5 efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno ..."*;
- la Circolare 2/DF Ministero dell'economia e delle Finanze del 22 novembre 2019 secondo la quale l'applicazione dell'art. 13, comma 15-ter del decreto-

legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è relativa alle entrate di natura tributaria e non a quelle di natura non tributaria per le quali i comuni non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Visto lo Statuto comunale

Tutto ciò premesso e considerato

A votazione unanime e palese

D E L I B E R A

- 1) per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia di approvare, per l'anno 2021, il prospetto delle tariffe/delle tariffe e dei coefficienti moltiplicatori, di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di dare mandato al competente Servizio/Ufficio di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale della presente;
- 3) di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto della presente deliberazione, mediante le forme e i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci

e inoltre, stante l'urgenza di rendere immediatamente operativo il novellato quadro tariffario anche in considerazione dell'approssimarsi del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023,

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL emanato con D.lgs 18.8.2000, n.267

1. di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione 2021/2023 ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000.

P A R E R I

OGGETTO: CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - CANONE PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI - CANONE "MERCATI" APPROVAZIONE TARIFFE - APPROVAZIONE TARIFFE E COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI - ANNO 2021

PARERE SULLA REGOLARITÀ TECNICA (art. 49, co. 1° del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267) ☒ Favorevole ☐ Contrario Belmonte Calabro addì _____	IL RESPONSABILE DEL II° SETTORE Martire 
PARERE SULLA REGOLARITÀ CONTABILE (art. 49, co. 1° del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267) ☒ Favorevole ☐ Contrario Belmonte Calabro addì _____	IL RESPONSABILE DEL II° SETTORE Martire 
ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA (art. 49, co. 1° D. Lgs. n. 267/2000) VISTO: Si attesta la copertura finanziaria della spesa di _____ con imputazione della stessa sul seguente intervento di bilancio _____ cap. _____ Belmonte Calabro addì _____	Il Responsabile del Servizio _____

Il presente verbale viene come di seguito sottoscritto.
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE IL SINDACO - PRESIDENTE
Dr. Ida Bruno (Dott. Francesco BRUNO)



COMUNE DI BELMONTE CALABRO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visto il D. Lgs 18 agosto 2000, N° 267;

Vista la Legge Costituzionale N° 3/2001;

Visti gli atti d'Ufficio;

ATTESTA

Che la presente deliberazione n. 14 del 08/05/2021

☒ È stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi dal 28 GIU 2021 al 13 LUG 2021 (art.124-D.Lgs N° 267/2000);

Che il presente atto è divenuto esecutivo:

☒ Il giorno - 8 MAG 2021 perché è stato dichiarato immediatamente eseguibile (art. 134, Co. 4°, D. Lgs N. 267/2000);

☐ Trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, Comma 3°, D.Lgs N. 267/2000);

☐ L'atto non è soggetto a controllo ai sensi della Legge Costituzionale N° 3 del 18 ottobre 2001.

☐ Viene pubblicata sul sito internet <http://www.comunedibelmontecalabro.cs.it/>

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE



Ida Bruno

ALLEGATO A)

Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione di occupazione

Art. 1, comma 819, lett. a) - Legge 27 dicembre 2019, n. 160

	COEFF	COEFF	PRIMA CATEGORIA		SECONDA CATEGORIA (-25,00%)	
	ANNO	GIORNO	TAR. BASE A	TAR. BASE G	TAR. BASE A	TAR. BASE G
TARIFFA COMUNALE			€ 30,00	€ 0,60	€ 22,50	€ 0,45
TARIFFA BASE MODIFICATA DAL COMUNE	1,00	1,00	€ 30,00	€ 0,60	€ 22,50	€ 0,45
TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE						
occupazione suolo generale	1,00	1,00	€ 30,00	€ 0,60	€ 22,50	€ 0,45
spazi soprastanti e sottostanti	0,25	0,25	€ 7,50	€ 0,15	€ 5,63	€ 0,11
passi e accessi carrabili	0,75	0,75	€ 22,50	€ 0,45	€ 16,88	€ 0,34
tende	0,25	0,25	€ 7,50	€ 0,15	€ 5,63	€ 0,11
occupazioni attività pubblici esercizi - dehor	1,20	1,20	€ 36,00	€ 0,72	€ 27,00	€ 0,54
distributori di carburanti	1,50	1,50	€ 45,00	€ 0,90	€ 33,75	€ 0,68
serbatoi interrati fino a 3.000 litri	1,00		€ 30,00	€ -	€ 22,50	€ -
aumento per ogni 1.000 litri serbatoi sup. 3.000 litri	0,50		€ 15,00	€ -	€ 11,25	€ -
distributori di tabacchi	2,00	2,00	€ 60,00	€ 1,20	€ 45,00	€ 0,90
Occupazioni con griglie interapedini	0,50	0,50	€ 15,00	€ 0,30	€ 11,25	€ 0,23
Antenne telefoniche	10,00	10,00	€ 300,00	€ 6,00	€ 225,00	€ 4,50
occupazioni per attività dello spettacolo viaggiante	0,40	0,40	€ 12,00	€ 0,24	€ 9,00	€ 0,18
Traslochi e interventi edilizi d'urgenza con autoscale		0,50	€ -	€ 0,30	€ -	€ 0,23
Scavi, manomissione suolo e sottosuolo		0,50	€ -	€ 0,30	€ -	€ 0,23
attività edile		0,50	€ -	€ 0,30	€ -	€ 0,23
Occupazioni effettuate da enti del terzo settore	1,00	0,15	€ 30,00	€ 0,09	€ 22,50	€ 0,07
Fiere e manifestazioni varie		1,50	€ -	€ 0,90	€ -	€ 0,68
Ambulanti con posteggi fuori da aree mercatali		0,75	€ -	€ 0,45	€ -	€ 0,34

Canone patrimoniale di esposizione pubblicitaria

Art. 1, comma 819, lett. b) - Legge 27 dicembre 2019, n. 160

	COEFF	COEFF	PRIMA CATEGORIA	
	ANNO	GIORNO	TAR. BASE A	TAR. BASE G
TARIFFA COMUNALE			€ 30,00	€ 0,60
TARIFFA BASE MODIFICATA DAL COMUNE	0,38	0,10	€ 11,40	€ 0,06
TIPOLOGIA DI ESPOSIZIONE				
1) Insegna di esercizio fino a 5,50 mq	1,00	1,00	€ 11,40	€ 0,06
1) Insegna di esercizio da 5,51 a 8,50 mq	1,50	1,50	€ 17,10	€ 0,09

1) Insegna di esercizio superiore a 8,50 mq	2,00	2,00	€ 22,80	€ 0,12
2) Insegna pubblicitaria fino a 5,50 mq	1,00	1,00	€ 11,40	€ 0,06
2) Insegna pubblicitaria da 5,51 a 8,50 mq	1,50	1,50	€ 17,10	€ 0,09
2) Insegna pubblicitaria superiore a 8,50 mq	2,00	2,00	€ 22,80	€ 0,12
3) Impianto pubblicitario a messaggio variabile	3,50	3,50	€ 39,90	€ 0,21
4) Pubblicità realizzata con proiezioni	3,50	3,50	€ 39,90	€ 0,21
5) Altre forme di esposizione pubblicitaria	1,00	1,00	€ 11,40	€ 0,06
6) pubblicità per conto proprio su veicoli d'impresa fino a 30 q.li (a veicolo)	5,00	5,00	€ 57,00	€ 0,30
7) pubblicità per conto proprio su veicoli d'impresa sup. a 30 q.li (a veicolo)	8,00	8,00	€ 91,20	€ 0,48
8) pubblicità per conto terzi su veicoli e natanti (a mq)	1,00	1,00	€ 11,40	€ 0,06
9) Volantinaggio per persona a giorno		100,00	€ -	€ 6,00
10) Pubblicità fonica per postazione a giorno		200,00	€ -	€ 12,00
11) Striscione traversante la strada a giorno		3,00	€ -	€ 0,18
12) Pubblicità realizzata con aeromobili a giorno		800,00	€ -	€ 48,00
13) Pubblicità realizzata con palloni frenati e simili a giorno		500,00	€ -	€ 30,00
14) Locandine e altro materiale temporaneo		1,00	€ -	€ 0,06

MAGGIORAZIONI

maggiorazione per esposizioni LUMINOSE O ILLUMINATE DA APPLICARSI PER OGNI MQ DI ESPOSIZIONE	1,00	1,00	€ 11,40	€ 0,06
maggiorazione per esposizioni su suolo pubblico DA APPLICARSI PER OGNI IMPIANTO PUBBLICITARIO	2,64	10,00	€ 30,10	€ 0,60

Canone Servizio Pubbliche Affissioni

	COEFF	COEFF	PRIMA CATEGORIA	
	ANNO	10 GG	TAR. BASE A	TAR. BASE G
TARIFFA STANDARD LEGGE				€ 0,60
TARIFFA BASE MODIFICATA DAL COMUNE		1,00	€ -	€ 0,60
TIPOLOGIA DI MANIFESTO (tariffa per 10 giorni di esp.)				
1) manifesto 70 x 100 – 100 x 70		2,58	€ -	€ 1,55
2) manifesto 100 x 140 – 140 x 100		6,20	€ -	€ 3,72
3) manifesto 140 x 200 – 200 x 140		12,40	€ -	€ 7,44
4) manifesto 600 x 300		50,00	€ -	€ 30,00
6) standardo bif. 100 x 140 – 140 x 100		20,00	€ -	€ 12,00
7) standardo bif. 140 x 200 – 200 x 140		40,00	€ -	€ 24,00
8) poster 600 x 300		80,00	€ -	€ 48,00